

CERAMICA DEL CONCA

**Modello
di Organizzazione e di Gestione
ex decreto legislativo
8 giugno 2001 n. 231
PARTE GENERALE**

CERAMICA DEL CONCA S.P.A.

**Modello di Organizzazione e di Gestione
ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231**

PARTE GENERALE

Natura del documento: Aggiornamento

Approvazione: Consiglio d'Amministrazione

Revisione: 3

San Clemente, 30/05/2019

INDICE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1.1	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI.....	4
1.2	L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	5
2.	ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI CERAMICA DEL CONCA.....	6
2.1	OBIETTIVI PERSEGUITI DA CERAMICA DEL CONCA CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	6
2.2	FUNZIONE DEL MODELLO.....	6
2.3	CAMPO DI APPLICAZIONE	7
2.4	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO	8
3.	STRUTTURA DEL MODELLO	8
3.1	COMPONENTI	8
3.2	ARTICOLAZIONE	9
3.3	DOCUMENTAZIONE.....	9
3.4	CODICE ETICO.....	10
3.5	ATTIVITÀ SENSIBILI	11
3.5.1	Processo decisionale	11
3.5.2	Aree di attività sensibili	11
3.5.3	Gestione della documentazione relativa alle attività sensibili e ai processi strumentali	12
3.5.4	Sistemi informativi e applicativi informatici.....	12
3.6	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	12
3.6.1	Definizione e formalizzazione	12
3.6.2	Organi sociali, funzioni di direzione e responsabilità.....	13
3.6.2.1	Consiglio di Amministrazione	13
3.6.2.2	Comitato Etico	13
3.6.2.3	Presidente.....	13
3.7	SISTEMA DELLE DELEGHE, PROCURE E DEI POTERI	14
3.8	PROCEDURE AZIENDALI	14
3.9	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	15
3.10	ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	16
3.10.1	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	16
3.10.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	16
3.10.3	Funzioni di Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	18
3.11	SELEZIONE, FORMAZIONE E INFORMATIVA.....	18

3.11.1	<i>Impegno per la diffusione della conoscenza</i>	18
3.11.2	<i>Selezione del personale</i>	18
3.11.3	<i>Informativa al personale</i>	18
3.11.4	<i>Formazione del personale</i>	19
3.11.5	<i>Selezione di Collaboratori esterni e Partner</i>	19
3.11.6	<i>Informativa a Collaboratori esterni e Partner</i>	19
3.12	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
3.12.1	<i>Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi</i>	19
3.12.2	<i>Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali</i>	20
3.12.3	<i>Informativa relativa al Sistema delle deleghe, delle procure e dei poteri</i>	20
3.13	SISTEMA DISCIPLINARE	20
3.14	VIOLAZIONI DEL MODELLO	21
4.	ALLEGATI	22

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

Il Decreto legislativo n. 231, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito denominato il “Decreto”), è stato emanato in data 8 giugno 2001 per poi entrare in vigore il 4 luglio successivo al fine di adeguare la normativa interna, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ad alcune Convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali:

la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

la *Convenzione* anch’essa firmata a *Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;

la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:

persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi,

persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L’estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (c.d. reati presupposto), il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In seguito, per effetto di provvedimenti normativi successivi la responsabilità dell’Ente è stata estesa anche ad altre fattispecie di reato.

In allegato è riportato l’elenco, aggiornato alla data di approvazione o aggiornamento del presente Modello, dei reati presupposto.

1.2 L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" QUALE POSSIBILE ESISTENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI CERAMICA DEL CONCA

2.1 OBIETTIVI PERSEGUITI DA CERAMICA DEL CONCA CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

CERAMICA DEL CONCA ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito denominato anche il "Modello"), al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti.

Tale scelta, in coerenza con l'emanazione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di CERAMICA DEL CONCA, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

La prima versione del Modello è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 maggio 2012. La presente revisione recepisce alcune modifiche tra le quali:

-) fusione per incorporazione di Pastorelli Spa in Ceramica del Conca Spa con effetto dal 27/12/2016 e conseguente estensione del Modello allo stabilimento di Savignano sul Panaro (MO);
-) acquisizione del "Centro Logistico" di Solignano di Castelvetro (MO);
-) Adozione delle nuove parti specifiche B e C del Modello, relative rispettivamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. 231/01) e Reati Ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01) come indicato al cap. 3.2.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, nel varare il suddetto Modello, ha affidato a professionisti, con il supporto tecnico di consulenti esterni, l'incarico di assumere le funzioni di dell'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato anche ODV), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2 FUNZIONE DEL MODELLO

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di CERAMICA DEL CONCA nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni - sul piano penale e amministrativo - non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da CERAMICA DEL CONCA in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria mission aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Il Modello persegue il rispetto di tali principi mediante gli elementi chiave che lo caratterizzano:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica, la documentazione delle operazioni a rischio e la loro rintracciabilità in ogni momento;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in particolar modo nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico.

2.3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le prescrizioni del presente Modello sono destinate a:

- a) coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- b) dipendenti della Società;
- c) tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato;
- d) coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa;
- e) coloro che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, partner in joint venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business).

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione.

2.4 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di CERAMICA DEL CONCA S.P.A.

È peraltro riconosciuta al Consiglio di Amministrazione di CERAMICA DEL CONCA S.P.A. la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

Il Modello medesimo prevede inoltre, in alcune sue parti, la competenza esclusiva del consiglio di Amministrazione di CERAMICA DEL CONCA S.P.A. e in altre parti la competenza esclusiva dell’Organismo di Vigilanza di CERAMICA DEL CONCA S.P.A. ad apportare integrazioni di carattere specifico.

3. STRUTTURA DEL MODELLO

3.1 COMPONENTI

Il Modello si basa sulle seguenti componenti:

- il Codice Etico, destinato a fissare principi e regole di condotta generali, inclusi quelli atti a disciplinare i comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- la struttura organizzativa che definisce l’attribuzione dei compiti – prevedendo, per quanto possibile, la separazione delle funzioni o in alternativa dei controlli compensativi – e i soggetti chiamati a controllare la correttezza dei comportamenti;
- la mappatura delle aree aziendali sensibili, vale a dire la descrizione di quei processi potenzialmente più esposti alla commissione di reati;
- i processi strumentali alle aree aziendali sensibili, ovvero quei processi in cui possono realizzarsi le condizioni che di fatto rendono possibile l’eventuale commissione dei reati nelle aree a rischio;
- l’utilizzo di procedure aziendali formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative corrette per assumere ed attuare decisioni nelle diverse aree aziendali sensibili;
- l’indicazione dei soggetti che intervengono a presidio di tali attività, nei ruoli distinti di esecutori o di controllori, ai fini di una segregazione dei compiti di gestione e di controllo;
- l’adozione di un sistema di deleghe, procure e poteri aziendali, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni, secondo il requisito della unicità del preposto alla funzione;
- l’individuazione di metodologie e di strumenti che assicurino un adeguato livello di monitoraggio e di controllo, sia diretto sia indiretto, essendo il primo tipo di controllo affidato agli operatori specifici di una data attività e al preposto, nonché il secondo controllo al management e all’Organismo di vigilanza;

- la precisazione dei supporti informativi per la tracciabilità delle attività di monitoraggio e di controllo;
- la definizione di un sistema disciplinare con misure sanzionatorie per coloro che violino le regole di condotta stabilite dalla Società;
- l'attuazione di un piano di:
 - formazione del personale dirigente e dei quadri che operano in aree sensibili, degli amministratori e dell'Organismo di Vigilanza;
 - informazione di tutti gli altri soggetti interessati;
- la costituzione di un Organismo di Vigilanza cui viene assegnato il compito di vigilare sull'efficacia ed il corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

3.2 ARTICOLAZIONE

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Specifiche" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

La prima Parte Specifica - denominata Parte Specifica "A" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto, ossia per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La seconda Parte Specifica - denominata Parte Specifica "B" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia rispettivamente per i reati di:

- Indebita percezione, truffa e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

La terza Parte Specifica - denominata Parte Specifica "C" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-undecies del Decreto, ossia per i reati ambientali.

È demandato al Consiglio di Amministrazione di CERAMICA DEL CONCA S.P.A. di integrare il presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Specifiche relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

3.3 DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa al Modello è composta da:

- Albero della documentazione
- Flussi informativi verso ODV
- Elenco reati 231

- Organigramma
- Codice Etico
- Sistema di deleghe, procure e poteri
- Sistema disciplinare
- Statuto dell'Organismo di Vigilanza
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- Regolamento del Comitato Etico

3.4 CODICE ETICO

CERAMICA DEL CONCA ha adottato un Codice Etico in cui sono espressi gli impegni e le responsabilità nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da tutti coloro che operano nella Società e che con essa intrattengono relazioni contrattuali.

Nel Codice sono definiti i principi etici ai fini della prevenzione di comportamenti che possono determinare la commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con i principi e le prescrizioni del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i collaboratori e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

Il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello medesimo.

Il Codice Etico della Società è riportato in allegato.

3.5 ATTIVITÀ SENSIBILI

3.5.1 Processo decisionale

Il processo decisionale afferente alle aree di attività sensibili deve uniformarsi ai seguenti criteri:

- ogni decisione riguardante le operazioni nell'ambito delle aree di attività sensibili, come di seguito individuate, deve risultare da un documento scritto;
- non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra colui che decide in merito allo svolgimento di un processo all'interno di un'area di attività sensibile e colui che effettivamente lo pone in essere portandola a compimento;
- non potrà mai esservi identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere un processo all'interno di un'area sensibile e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie.

3.5.2 Aree di attività sensibili

Alla data di approvazione del Modello, i reati presupposto per i quali sono state condotte attività di analisi dai rischi di compimento di reato riguardano:

- a) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- b) reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- c) Reati ambientali.

Gli atti e le operazioni a rischio afferenti tali attività sono denominati "Attività sensibili".

Nella realtà specifica di CERAMICA DEL CONCA le Attività sensibili sono principalmente le seguenti:

- a) Aree di rischio specificatamente richiamate nell'ambito dei DVR redatti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del SGS OHSAS 18001 redatti per ciascuna sede operativa;
- b) Aree di rischio connesse ai rapporti con la Pubblica Amministrazione come specificate nella mappatura di rischio allegata,
- c) Aree di rischio specificatamente connesse alla gestione delle attività aziendali che hanno un impatto ambientale come specificate nei documenti "Analisi del contesto, determinazione dei rischi e delle opportunità – Rapporto di analisi ambientale iniziale ISO14001" allegati, redatti per ciascuna sede operativa.

L'analisi dettagliata delle attività sensibili è sviluppata nelle singole Parti Specifiche.

L'Organismo di Vigilanza di volta in volta individuerà le attività che – a seconda dell'evoluzione legislativa – dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti.

3.5.3 Gestione della documentazione relativa alle attività sensibili e ai processi strumentali

Le operazioni svolte nell'ambito delle attività sensibili e dei processi strumentali sono adeguatamente formalizzate con particolare riferimento alla documentazione predisposta all'interno della realizzazione delle operazioni stesse.

La documentazione sopra delineata, prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo o elettronico, è archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni coinvolte nelle stesse, o specificamente individuate in procedure o istruzioni di lavoro di dettaglio.

Per la salvaguardia del patrimonio documentale e informativo aziendale sono previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita alle attività sensibili e ai processi strumentali o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

3.5.4 Sistemi informativi e applicativi informatici

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito di attività sensibili o processi strumentali, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informativi aziendali (supporti hardware e software);
- meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso.

3.6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

3.6.1 Definizione e formalizzazione

La struttura organizzativa della Società viene definita attraverso l'emanazione di deleghe di funzioni e disposizioni organizzative (ordini di servizio, job description, direttive organizzative interne) da parte del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato in base ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

La formalizzazione della struttura organizzativa adottata viene assicurata dal RSGI, che provvede periodicamente ad aggiornare l'organigramma della Società e alla sua diffusione.

La struttura organizzativa di CERAMICA DEL CONCA, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello, è riportata nell'allegato "Struttura organizzativa" e rappresenta la mappa delle aree della Società e delle relative funzioni che sono attribuite ad ogni area.

3.6.2 Organi sociali, funzioni di direzione e responsabilità

3.6.2.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice civile e dallo statuto della società alle quali aggiunge le seguenti:

è responsabile dell'adozione e dell'efficacia del Modello nonché dell'istituzione dell'Organismo di Vigilanza;

conferisce al Presidente e al Top Management compiti che non risultino e/o determinino contrasti con le prescrizioni del sistema di controllo;

rende operativo un sistema di deleghe adeguato e coerente alle prescrizioni del sistema di controllo preventivo.

3.6.2.2 Comitato Etico

È istituito un Comitato Etico, con funzioni consultive e propositive indicate nel Codice Etico.

In riferimento all'applicazione del Decreto, tali attribuzioni sono integrate dall'incarico di:

valutare l'adeguatezza del Modello e la sua coerenza nei confronti del Sistema di Controllo Interno e del Codice Etico.

A tal fine, il Comitato per il Controllo Interno è tenuto costantemente informato dall'Organismo di Vigilanza mediante la trasmissione di report periodici relativi all'attuazione del Modello stesso.

Il Comitato può inoltre convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza per aggiornamenti in merito al funzionamento del Modello o a correlate situazioni specifiche.

3.6.2.3 Presidente e Amministratore delegato

Sempre ferme le attribuzioni e le funzioni assegnate rispettivamente al Presidente e/o all'Amministratore Delegato dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato:

comunica a tutte le componenti aziendali l'importanza di ottemperare senza riserve ad ogni prescrizione del sistema, in quanto finalizzato all'autotutela della società;

promuove politiche gestionali conformi al sistema di controllo;

cura che la gestione delle risorse finanziarie sia svolta in linea con le prescrizioni del sistema di controllo;

assicura la certezza dei limiti di autorità e responsabilità facenti capo ai vari soggetti;

organizza le attività aziendali con modalità tali che siano prodotti adeguati elementi documentali antecedenti, concomitanti e susseguenti ad ogni fatto di gestione;

favorisce la condivisione di responsabilità anche attraverso l'uso, ove opportuno, di pluralità di firme;

prevede la separazione e contrapposizione delle funzioni anche, ove possibile, nell'ambito del medesimo procedimento;

assicura che la gestione sia svolta nel rispetto dei principi di trasparenza;

effettua il riesame del sistema a scadenze prestabilite o qualora si renda necessario;

assicura la disponibilità delle risorse necessarie per l'applicazione e l'aggiornamento del sistema di controllo preventivo.

3.7 SISTEMA DELLE DELEGHE, PROCURE E DEI POTERI

Il sistema autorizzativo che si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di funzioni e procure della Società deve uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non equivoco i poteri gestionale del delegato e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza e, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

Il Sistema delle deleghe e dei poteri di CERAMICA DEL CONCA, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello, è riportato in allegato "Sistema delle deleghe, delle procure e dei poteri".

A tutti i poteri attribuiti mediante delega o espletamento di poteri corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma della Società.

3.8 PROCEDURE AZIENDALI

La Società si è dotata di una struttura di procedure formalizzate a disciplina delle principali attività, a disposizione di tutti i dipendenti su supporto cartaceo e/o elettronico.

3.9 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'art. 6 comma 2 lett. c) del Decreto prevede l'obbligo, in capo alla Società, di redigere specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati.

A tal fine, CERAMICA DEL CONCA ha adottato, nell'ambito delle proprie procedure, alcuni principi fondamentali da seguire nella gestione delle risorse finanziarie:

- tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria devono essere eseguite mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari della Società;
- periodicamente devono essere eseguite operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa;
- la funzione responsabile della gestione di tesoreria deve definire e mantenere aggiornata, in coerenza con la politica creditizia della Società e sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile, una specifica procedura formalizzata per le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti;
- il vertice aziendale deve definire i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine, le forme e le fonti di copertura e ne dà evidenza in reports specifici.

Riguardo ai pagamenti di fatture e agli impegni di spesa, la Società impone che:

- tutte le fatture ricevute devono avere allegato l'ordine di acquisto emesso dal competente ufficio autorizzato all'emissione; tale ordine deve essere controfirmato dal responsabile con adeguati poteri;
- la fattura viene controllata in tutti i suoi aspetti (corrispondenza, calcoli, fiscalità, ricevimento merci o servizi);
- la fattura viene registrata in autonomia dalla contabilità e non si dà luogo al pagamento senza la specifica autorizzazione del responsabile dell'ufficio amministrazione e finanza nonché della funzione ordinante;
- tutte le assunzioni di debito per finanziamento (inclusi i contratti su derivati, sia di copertura che speculativi) devono essere adottate con delibera del C.d.A.

I principali riferimenti da seguire nella gestione delle risorse finanziarie hanno per oggetto le procedure di:

- liquidazione fatture passive nazionali ed estere: la Società stabilisce i controlli, le modalità di registrazione e di gestione delle anomalie da seguire durante il processo di liquidazione delle fatture passive nel caso di anomalie nella procedura di pagamento;
- gestione dei conti finanziari: la Società stabilisce le regole da seguire per verificare il controllo dei propri conti bancari e finanziari;
- gestione anticipi – rimborsi spese: la Società stabilisce le condizioni per potere concedere l'anticipazione finanziaria ai dipendenti, la rendicontazione e la verifica delle spese da loro effettuate nell'esecuzione delle proprie mansioni;

- recupero crediti in sofferenza: la Società definisce le norme da seguire per il recupero dei crediti. Sono regolate le procedure da seguire per il fondo di svalutazione dei crediti;
- carte di credito in uso ai dipendenti: la Società definisce le modalità di gestione delle carte di credito nominali concesse ai dipendenti;
- cessione cespiti: la Società definisce le regole da seguire nel caso di vendita, permuta, cessione o demolizione dei cespiti di proprietà della Società stessa.

3.10 ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

3.10.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In aderenza al disposto dell'art. 6, lett. b del D. Lgs. 231/01 è affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

Tale organismo sarà dotato di:

Autonomia ed indipendenza

Professionalità

Continuità di azione

Il compito di svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza è assegnato a professionisti interni con il supporto tecnico di consulenti esterni.

Tale scelta è motivata dalla considerazione che i suddetti professionisti sono stati riconosciuti come le figure più adeguate ad assumere il ruolo in oggetto, dati i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione richiesti.

I consulenti esterni sono individuati per costituire un adeguato supporto per la cura di attività, richieste dal Modello per la funzione di Organismo di Vigilanza, che necessitano di specializzazioni non presenti all'interno della Società.

3.10.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza è di vigilare:

sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, individuati nelle singole Parti Specifiche in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;

sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;

sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Sul piano operativo sono affidati all'Organismo di Vigilanza i compiti di:

attivare le procedure di controllo, fermo restando che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;

condurre ricognizioni dell'attività aziendale per mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività a rischio;

effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni poste in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Specifiche del Modello;

promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;

predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso;

raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso Organismo di Vigilanza o tenute a sua disposizione;

coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio e per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.). A tal fine, l'Organismo di Vigilanza è tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;

controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Specifiche del Modello per le diverse tipologie di reati. In particolare, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività contemplate dalle Parti Specifiche e devono essere resi disponibili i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;

condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;

verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Specifiche del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi.

Per quanto qui non previsto si fa espresso rinvio alle norme di legge.

3.10.3 Funzioni di Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza due linee di reporting in merito all'attuazione del Modello:

la prima, su base continuativa, direttamente con il Delegato Ambiente e Sicurezza;

la seconda, su base periodica, nei confronti del Comitato Etico, del Consiglio di Amministrazione, e del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

3.11 SELEZIONE, FORMAZIONE E INFORMATIVA

3.11.1 Impegno per la diffusione della conoscenza

Per garantire l'efficacia del Modello, DEL CONCA si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza, da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

3.11.2 Selezione del personale

Il RSGI - d'intesa con il Responsabile delle Risorse Umane - suggerisce, occorrendo, specifici sistemi finalizzati alla selezione e formazione del personale, che tengano conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

3.11.3 Informativa al personale

La Società provvederà alla diffusione del Modello mediante le seguenti modalità di carattere generale:

- la creazione sul sito intranet aziendale di specifiche pagine web, costantemente aggiornate, i cui contenuti riguardino essenzialmente:
 - un'informativa di carattere generale relativa al Decreto e alle linee guida adottate per la redazione del Modello;
 - la struttura e le principali disposizioni operative del Modello adottato;
 - la procedura di segnalazione all'ODV e la scheda standard per la comunicazione - da parte dei soggetti in posizione apicale e dei dipendenti - di eventuali comportamenti, di altri dipendenti o di terzi, ritenuti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello.

3.11.4 Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile delle Risorse Umane in stretta cooperazione con il RSGI e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente e correlate responsabilità: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; iniziative di formazione annuale; accesso a documentazione dedicata all'argomento (anche solo in formato elettronico) e aggiornata dall'Organismo di Vigilanza; e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; formazione nell'ambito dell'attività di formazione in ingresso; inserimento di specifica documentazione all'interno del "Welcome Book".

Altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; accesso a documentazione dedicata all'argomento (anche solo in formato elettronico) e aggiornata dall'Organismo di Vigilanza; e-mail di aggiornamento; formazione nell'ambito dell'attività di formazione in ingresso; inserimento di specifica documentazione all'interno del "Welcome Book".

3.11.5 Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Su proposta del RSGI potranno essere istituiti nell'ambito della società, con decisione del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili ("Collaboratori esterni") nonché di partner con cui la società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (esempio, una joint-venture, anche in forma di ATI, un consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività a rischio ("Partner").

3.11.6 Informativa a Collaboratori esterni e Partner

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni alla Società (Rappresentanti, Consulenti e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dall'azienda sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali attualmente utilizzate al riguardo.

3.12 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**3.12.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi**

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e suggerirà gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;

le segnalazioni, in coerenza a quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" da parte dell'Organismo di Vigilanza con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

3.12.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose, di cui al punto precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;

i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza valuta se sussistono i presupposti per proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista sopra indicata.

3.12.3 Informativa relativa al Sistema delle deleghe, delle procure e dei poteri

All'Organismo di Vigilanza devono essere comunicati il sistema delle deleghe, delle procure e dei poteri adottato dalla società e tutti i relativi aggiornamenti.

3.13 SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per garantire l'effettività del modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2 lettera e) e l'art. 7 comma 4 lett. b) del Decreto prevedono che il modello debba «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello e dal Codice Etico sono assunte dalla Società

in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello o del Codice stesso possano determinare.

In particolare, CERAMICA DEL CONCA ha adottato un sistema disciplinare con misure sanzionatorie che:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari: soggetti in posizione c.d. “apicale”; dipendenti; collaboratori esterni e partner;
- individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti di soggetti che pongano in essere violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

Il sistema disciplinare con misure sanzionatorie, conforme ai principi di cui sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello è riportato in allegato” Sistema Disciplinare”.

3.14 VIOLAZIONI DEL MODELLO

L’Organismo di Vigilanza riporta le violazioni del Modello - emerse in conseguenza delle segnalazioni degli stakeholders e agli esiti delle eventuali procedure di accertamento - e le indicazioni ritenute necessarie al Comitato Etico.

Il Comitato Etico, a seguito di un’opportuna analisi delle presunte violazioni del Modello segnalate dall’Organismo di Vigilanza, giudica se il comportamento oggetto della segnalazione possa configurarsi o meno come violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In caso ravvisi la violazione, il Comitato Etico comunica al Consiglio di Amministrazione di CERAMICA DEL CONCA le violazioni e i provvedimenti conseguenti, secondo la normativa in vigore e il presente sistema disciplinare.

Le competenti funzioni aziendali, attivate dal Consiglio di Amministrazione, applicano i provvedimenti, ne curano l’attuazione e riferiscono l’esito al Comitato Etico e all’Organismo di Vigilanza di CERAMICA DEL CONCA.

4. ALLEGATI

- Albero della documentazione
- Flussi informativi verso ODV
- Elenco reati 231
- Organigramma
- Codice Etico
- Sistema di deleghe, procure e poteri
- Sistema disciplinare
- Statuto dell'Organismo di Vigilanza
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- Regolamento del Comitato Etico

- N. 1 Parte Specifica A: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro relative ai siti di San Clemente (RN), Savignano sul Panaro (MO) e Solignano di Castelvetro (MO)
- N. 1 Parte Specifica B: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione relativa ai siti di San Clemente (RN), Savignano sul Panaro (MO) e Solignano di Castelvetro (MO)
- N. 1 Parte Specifica C: Reati Ambientali, relative ai siti di San Clemente (RN), Savignano sul Panaro (MO) e Solignano di Castelvetro (MO)

CERAMICA DEL CONCA

**Modello
di Organizzazione e di Gestione
ex decreto legislativo
8 giugno 2001 n. 231**

**PARTE SPECIFICA "A"
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI
GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE
CON VIOLAZIONE DELLE NORME
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO**

CERAMICA DEL CONCA S.P.A.

**Modello di Organizzazione e di Gestione
ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231**

PARTE SPECIFICA "A"

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Natura del documento: Aggiornamento

Approvazione: Consiglio d'Amministrazione

Revisione: I

San Clemente, 30/05/2019

PARTE SPECIFICA “A”

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

INDICE

DEFINIZIONI	3
A.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)	6
A.2 AREE A RISCHIO	8
A.3 DESTINATARI - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	10
A.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	12
A.4.1 LE POLITICHE AZIENDALI IN TEMA DI SICUREZZA	12
A.4.2 L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI LEGALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	13
A.4.3 IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE	14
A.4.4 L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA	14
A.4.4.1 <i>Compiti e responsabilità</i>	14
A.4.4.2 <i>Informazione, formazione, addestramento</i>	20
A.4.4.3 <i>Comunicazione, flusso informativo e cooperazione</i>	21
A.4.4.4 <i>Documentazione</i>	22
A.4.4.5 <i>Monitoraggio e riesame</i>	23
A.4.5 I CONTRATTI DI APPALTO	25
A.4.6 GESTIONE CANTIERI EDILI	26
A.4.6.1 <i>Definizioni</i>	26
A.4.6.2 <i>Compiti e responsabilità</i>	26
A.4.6.3 <i>Documentazione</i>	28
A.4.7 CONTRATTI	28
A.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
ALLEGATI	30

DEFINIZIONI

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione: i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Codice Appalti: D.Lgs 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Committente: il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione secondo quanto disposto dagli artt. 88 e ss. del Decreto Sicurezza.

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i Lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o dell'Unità Produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Decreto Sicurezza: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81-“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari: le persone cui è destinata la presente Parte Specifica. Con tale termine ci si riferisce agli “Esponenti Aziendali” (amministratori, dirigenti, preposti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio), nonché ai Collaboratori esterni, Partner, Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori.

Dirigente: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

D.Lgs. : decreto legislativo.

DPI o Dispositivi di Protezione Individuale: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente, in collaborazione con il fornitore, per ogni attività di costruzione e manutenzione contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del

nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Ente: società cui si riferisce il decreto legislativo 231/2001.

Esponenti Aziendali: amministratori, dirigenti, preposti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio.

Gestore : la persona che è responsabile delle attività di prevenzione e controllo per uno stabilimento ai sensi del decreto legislativo 334/1999 - "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

Lavoratori: persone che, così come individuate dal Decreto Sicurezza, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di CERAMICA DEL CONCA.

Linee guida Uni-Inail: le linee guida elaborate dall'UNI e dall'INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ed. settembre 2001).

Medico Competente: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza incaricato dal Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.

OHSAS 18001: BS (British Standard) OHSAS 18001, edizione 2007. Standard Internazionale (Occupational Health and Safety Assessment Series) che stabilisce i requisiti di un Sistema di Gestione al fine di tutelare la Sicurezza e della Salute dei Lavoratori.

Osservatorio: l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui al D.Lgs 163/2006.

Preposto: il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori: le persone fisiche o giuridiche che, su affidamento, progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggianno, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per CERAMICA DEL CONCA.

Rappresentante per la Direzione per i sistemi di gestione: il soggetto cui sono delegate le responsabilità e l'autorità necessarie per: a) garantire che i processi dei sistemi di gestione siano attuati e mantenuti operativi; b) riferire al vertice aziendale circa le prestazioni dei sistemi di gestione, incluse le necessità di miglioramento; c) gestire i rapporti con le parti esterne su argomenti riguardanti i sistemi di gestione (a titolo esemplificativo, l'ente di certificazione, i clienti), identificato in CERAMICA DEL CONCA con il Delegato Sicurezza e Ambiente.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: i reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e

le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Responsabile dei Lavori: il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera o di una parte della procedura.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sito (o Unità Produttiva): stabilimento o struttura di CERAMICA DEL CONCA finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Sorveglianza Sanitaria: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a CERAMICA DEL CONCA finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

SSLav: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

Unità Emittente: la Direzione Acquisti e le altre strutture che, in virtù delle disposizioni organizzative interne di CERAMICA DEL CONCA, espletano, il processo di approvvigionamento e stipulano i relativi contratti nel rispetto del sistema procuratorio vigente.

Unità Safety: l'unità aziendale di CERAMICA DEL CONCA con compiti di coordinamento, indirizzo, monitoraggio e *reporting* delle attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Attualmente è composta da Delegato Sicurezza e Ambiente, RSPP e Responsabile di Stabilimento.

A.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- *Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate – ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime – gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di CERAMICA DEL CONCA ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, CERAMICA DEL CONCA potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25 *septies*, CERAMICA DEL CONCA ha deciso di dotarsi della presente Parte Specifica "A", la quale è stata definita conformemente ai requisiti dello standard Bs – OHSAS 18001:2007.

Lo standard Bs – OHSAS 18001:2007, la cui adozione non esime in ogni caso CERAMICA DEL CONCA e ciascun Esponente Aziendale dal rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individua gli adempimenti essenziali affinché venga predisposta un'adeguata politica aziendale, vengano pianificati obiettivi specifici per il perseguimento della suddetta politica, siano intraprese azioni – migliorative e correttive – per garantire la costante conformità al Sistema di gestione adottato in tema di salute e sicurezza dei Lavoratori.

Nella presente Parte Specifica, i comportamenti, le azioni e procedure aziendali cui si fa riferimento si intendono sempre attuati in conformità e seguendo le prescrizioni del suddetto British Standard così come adottato da CERAMICA DEL CONCA, a meno che non venga esplicitamente indicato il contrario.

In tal senso, data la presenza di un Sistema aziendale già applicato in conformità allo standard OHSAS 18001, la presente Parte Specifica rimanda a specifici documenti già previsti ed in vigore all'interno dello stesso Sistema OHSAS 18001.

A.2 AREE A RISCHIO

L'attività principale di CERAMICA DEL CONCA consiste nel progettare, produrre e commercializzare materiali ceramici in risposta ad esigenze di arredo e idee architettoniche per la valorizzazione di spazi. Le aree produttive e di stoccaggio sono dislocate su più siti:

SITO PRODUTTIVO - Via Croce, 8 – 47832 San Clemente (RN)

SITO PRODUTTIVO - Via Magazzino, 1944 Savignano sul Panaro (MO)

CENTRO LOGISTICO - Strada statale 569 n.179/181 Solignano Nuovo di Castelvetro (MO)

La presente parte specifica si applica ad entrambi i siti produttivi ed al centro logistico (stoccaggio e movimentazione).

Sotto il profilo di salute e sicurezza sul lavoro, gli impatti più rilevanti delle attività sopraesposte sono stati analizzati e valutati nei rispettivi Documenti di Valutazione dei Rischi e vengono gestiti nei rispettivi Sistemi di Gestione Integrati (SGI), redatti per ciascun sito, ai quali si rimanda.

Pertanto per un'individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per CERAMICA DEL CONCA si rinvia ai suddetti DVR, che vengono periodicamente aggiornati al fine di monitorare i rischi, gli eventuali cambiamenti e le relative misure di sicurezza, prevenzione e protezione.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno - su proposta dell'Organismo di Vigilanza e/o dell'RSPP - essere disposte dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti da CERAMICA DEL CONCA per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;

b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;

c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a:

- stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
- contratti di appalto;
- valutazione dei rischi delle interferenze;
- Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piani Operativi di Sicurezza;

d) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse – in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:

- attribuzioni di compiti e doveri;
- attività del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente;
- attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei Lavoratori.

e) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:

- monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
- formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;

f) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:

- misure di mantenimento e miglioramento;
- gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
- coerenza tra attività svolta e competenze possedute;

g) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;

h) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà di CERAMICA DEL CONCA che a eventuali cambiamenti nell'attività, secondo quanto indicato al successivo paragrafo A.4.4.5.

A.3 DESTINATARI - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, preposti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) operanti nelle aree di attività a rischio, da Collaboratori esterni e Partner, nonché - nella misura in cui non rientrano in queste definizioni - dalle figure rilevanti di cui al paragrafo A.4.4.1 della presente Parte Specifica (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Specifica è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività lavorative e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di CERAMICA DEL CONCA – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Specifica ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. Organigramma aziendale
2. CCNL
3. Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi per ciascun sito di CERAMICA DEL CONCA
4. Piano degli interventi per attuazione processo di miglioramento sicurezza
5. Manuale Sistema di Gestione della Sicurezza
6. Procedure ed istruzioni operative adottate da CERAMICA DEL CONCA in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardino:
 - a) valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
 - b) gestione della sicurezza del lavoro e della salute;
 - c) gestione cantieri;
 - d) sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- e) gestione approvvigionamenti;
- f) accessi e viabilità interna;
- g) gestione e utilizzo D.P.I.;
- h) segnaletica di sicurezza.

Tutte le procedure e istruzioni operative adottate da CERAMICA DEL CONCA in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono disponibili negli archivi dedicati al Sistema di Gestione della Sicurezza. A titolo esemplificativo si riporta in allegato l'albero della documentazione. Si precisa che la versione aggiornata è quella disponibile all'interno dell'archivio dedicato;

- 7. Codice etico
- 8. Ogni altra normativa interna adottata da CERAMICA DEL CONCA in relazione al sistema di SSLav o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo, ivi inclusi i documenti di Registrazione che danno evidenze delle attività rilevanti ai fini della Sicurezza

Ai Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di CERAMICA DEL CONCA, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Specifica prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di CERAMICA DEL CONCA nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

A.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, anche e soprattutto attraverso l'espletamento delle attività di cui alle lett. da a) a h), così come individuate al precedente paragrafo A.2, si prevedono i seguenti principi procedurali, fermo restando che l'attuazione degli stessi è contenuta nelle procedure aziendali indicate al precedente paragrafo A.3.

A.4.1 Le politiche aziendali in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da CERAMICA DEL CONCA deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, al di fuori di CERAMICA DEL CONCA, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da CERAMICA DEL CONCA e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno di CERAMICA DEL CONCA, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Sulla base della suddetta politica, CERAMICA DEL CONCA dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro a ciascuno dei Lavoratori nella gestione del Sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- impegno a considerare il Sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione, anche attraverso la periodica attività di identificazione e valutazione dei rischi e dell'eventuale successivo aggiornamento del Piano degli interventi per attuazione processo di miglioramento sicurezza.
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico-finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in materia di SSLav;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS; in particolare, CERAMICA DEL CONCA definisce modalità adeguate per realizzare il coinvolgimento dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS, per attuare la

consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;

- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli incidenti e quasi incidenti aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative, anche attraverso la periodica attività di identificazione e valutazione dei rischi e dell'eventuale successivo aggiornamento del Piano di miglioramento sicurezza;
- impegno a definire le linee guida e le modalità organizzative del Sistema di gestione per la sicurezza in conformità con la norma OHSAS 18001;
- impegno a definire e diffondere all'interno di CERAMICA DEL CONCA gli obiettivi di SSLav ed i relativi programmi di attuazione;
- impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottata e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di CERAMICA DEL CONCA.

Fermo restando la responsabilità del Datore di Lavoro, l'Unità *Safety*, in stretta collaborazione con lo stesso Datore di Lavoro, applica i contenuti della politica SSLav. La stessa viene definita, approvata ed emanata dall'Alta Direzione di CERAMICA DEL CONCA.

La politica è riesaminata almeno annualmente dall'Alta Direzione di CERAMICA DEL CONCA in base ai risultati del monitoraggio del sistema. Il riesame, il cui esito non dovrà comportare necessariamente delle modifiche alla suddetta politica, potrà inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.

A.4.2 L'individuazione dei requisiti legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Preliminarmente alla definizione degli obiettivi specifici di salute e sicurezza, CERAMICA DEL CONCA dovrà correttamente identificare i requisiti applicabili in tale ambito da leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e locali, anche al fine di garantire una corretta predisposizione ed implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori.

A tale scopo, RSPP, supportato da Unità di Safety al fine di armonizzare i comportamenti nell'ambito di propria competenza:

- analizza ogni aspetto della salute e sicurezza disciplinato dal legislatore, utilizzando eventuali banche dati esistenti, documenti di associazioni imprenditoriali, sindacali, etc.;
- sulla base dell'attività svolta da ciascuna Unità Produttiva individua le disposizioni normative che interessano CERAMICA DEL CONCA come da procedura "PS 4.3.1 Identificazione delle norme e valutazione della conformità alle prescrizioni";
- procede all'individuazione dei requisiti e degli adempimenti derivanti dal rispetto di tali norme applicabili all'attività svolta da CERAMICA DEL CONCA;

- riporta tali norme in apposito elenco;
- verifica, anche attraverso audit interni, e tengono sotto controllo la conformità ai requisiti previsti da tali norme;
- valuta periodicamente, anche attraverso il Riesame della Direzione, l'aggiornamento della normativa applicabile alle attività e unità CERAMICA DEL CONCA.

La documentazione relativa alle attività sopracitate è parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza ed è disponibile negli archivi dedicati al Sistema stesso.

A.4.3 Il processo di pianificazione

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al paragrafo C.4.1, CERAMICA DEL CONCA, nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi, come specificato dal Piano degli interventi per attuazione processo di miglioramento sicurezza, disponibile negli archivi dedicati al Sistema di Gestione della Sicurezza.

A.4.4 L'organizzazione del sistema

A.4.4.1 Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSLav.

Inoltre, devono essere documentati e resi noti a tutti i livelli aziendali i nominativi degli RSPP e degli ASPP, dell'RLS, degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro di CERAMICA DEL CONCA sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1. valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla

provenienza da altri Paesi); a tal proposito, nella scelta operata, il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico- strutturali previsti dalla legge;

2. elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa (da custodirsi presso l'azienda o il sito) contenente:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori;

3. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di:

- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
- b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui al successivo paragrafo A.4.4.2;

- f) comunicare all'Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando specifiche figure a ciò deputate.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegati ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;

- a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP o gli ASPP di ogni sito verificassero la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza tramite l'Unità *Safety*.

L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà altresì essere comunicata all'Organismo di Vigilanza con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione tramite l'Unità *Safety*.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria, in base ad un protocollo sanitario specifico;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Tra l'altro, il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e dei DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascuno dei Lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

I Lavoratori di aziende che svolgono per CERAMICA DEL CONCA attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì ad avvalersi di macchinari nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I Fabbricanti ed i Fornitori vendono, noleggiano e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

A.4.4.2 Informazione, formazione, addestramento

Informazione

L'informazione che CERAMICA DEL CONCA, anche attraverso ciascuna Unità Produttiva, destina agli Esponenti Aziendali deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al Sistema SSLav adottato da CERAMICA DEL CONCA;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure di cui rispettivamente ai paragrafi A.4.1 e A.3 e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSLav adottato da CERAMICA DEL CONCA, nonché ai principi indicati nella presente Parte Specifica di loro pertinenza.

Ciò premesso, CERAMICA DEL CONCA, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Esponente Aziendale, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro e le altre situazioni di emergenza configurabili per l'attività dell'azienda;
- Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, dell'RLS, degli ASPP e del Medico Competente.

Inoltre, l'Unità *Safety* di CERAMICA DEL CONCA organizza periodici incontri tra le Unità Produttive/funzioni aziendali preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

In merito alle attività di sicurezza che determinano l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono consultati preventivamente e tempestivamente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione ed Addestramento

CERAMICA DEL CONCA fornisce adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del Decreto Sicurezza. Le iniziative in merito sono facilmente comprensibili e consentono di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal proposito si specifica che:

- il RSPP, l'RLS e il Medico Competente, ove presente, debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata, anche presso Enti esterni, deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;
- ognuno dei Lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normative di legge quali, ad esempio:
 - uso delle attrezzature di lavoro;
 - uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - movimentazione manuale di carichi;
 - uso dei videoterminali;
 - segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora
 - rischi specifici

e su ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di SSLav.

- i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neo assunti – in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione – non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione e affiancamento opportunamente registrato.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta è data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, è ripetuta periodicamente, così come specificato dalla procedura "PS 4.4.2 Formazione del personale".

A.4.4.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, CERAMICA DEL CONCA si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito CERAMICA DEL CONCA adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) *dal basso verso l'alto*

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito da CERAMICA DEL CONCA, così come specificato dal paragrafo "4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione" del Manuale del Sistema di Gestione, attraverso il coinvolgimento del personale e progetti ad hoc volti a valutare, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

b) *dall'alto verso il basso*

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato da CERAMICA DEL CONCA per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo CERAMICA DEL CONCA, così come specificato nel paragrafo "4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione" del Manuale del Sistema di Gestione, garantisce agli Esponenti Aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata da CERAMICA DEL CONCA per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

A.4.4.4 Documentazione

Al fine di contribuire all'implementazione e al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, CERAMICA DEL CONCA assicura che vengano adeguatamente conservati, sia su supporto informatico che cartaceo, e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente;
- il registro degli infortuni da predisporre per ogni sito;
- il registro degli esposti, da predisporre nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutogeni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;
- documenti di Registrazione che danno evidenze delle attività rilevanti ai fini della Sicurezza.

E', inoltre garantito, che gli stessi documenti sopracitati siano distribuiti – ove necessario – in forma controllata e conforme alla norma in tema di tutela dei dati personali (c.d. Codice o Legge Privacy).

CERAMICA DEL CONCA è altresì chiamata ad assicurare che:

- il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), il Medico Competente, il Medico Referente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché gli eventuali Dirigenti, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente e dal RSPP;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso e certificati di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura e istruzione operativa adottata da CERAMICA DEL CONCA per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di cui al paragrafo A.4.4.2 (Informazione, formazione ed addestramento) venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

Con riguardo alle procedure aziendali, così come individuate al precedente paragrafo A.3, CERAMICA DEL CONCA – in base a quanto previsto nel paragrafo “4.4.4 Controllo dei documenti” del Manuale del Sistema di Gestione e dalla procedura “PS421 Gestione documenti dati e registrazioni” - ne assicura un costante monitoraggio, assicurando una revisione ed un riesame delle stesse, in particolare laddove si verifichi un incidente o un'emergenza, tenendo conto tra l'altro delle segnalazioni ricevute dai Lavoratori nell'attuazione dei flussi informativi secondo quanto previsto dal paragrafo A.4.4.3 e così come specificato nel paragrafo “4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione” del Manuale del Sistema di Gestione.

A.4.4.5 Monitoraggio e riesame

Monitoraggio

CERAMICA DEL CONCA, al fine di garantire l'efficienza del sistema adottato per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, predispone un piano di monitoraggio dello stesso.

A tale scopo CERAMICA DEL CONCA, così come specificato dalle procedure “PS 4.3.1 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi per la Salute e Sicurezza dei lavoratori e per l'ambiente”, “PS 4.5.3 Gestione degli incidenti, non conformità e azioni di miglioramento” e “PS4.4.6 Controllo operativo e risposta alle emergenze”:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione della salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;

- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni incidente e quasi incidente sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere;
- assicura la gestione delle Non Conformità di Sistema (ad es. il non rispetto di Procedure ed attività stabilite);
- gestisce e valuta l'efficacia delle relazioni con le Parti Interessate.

Tra gli strumenti di Monitoraggio gli Audit interni sono condotti come specificato dalla Procedura "PS 4.5.5 Audit Interno" del Sistema di Gestione Integrato al fine di assicurare:

- che il Sistema sia correttamente attuato e risulti efficace in relazione agli obiettivi stabiliti
- una pianificazione degli audit al fine di garantire che tutti i requisiti del Sistema di gestione siano ottemperati
- l'imparzialità dei valutatori che conducono gli Audit.

CERAMICA DEL CONCA prevede che laddove il monitoraggio abbia ad oggetto aspetti che richiedono competenze specifiche, lo stesso sia affidato a competenti risorse esterne.

CERAMICA DEL CONCA assicura che vengano tempestivamente posti in essere gli eventuali interventi correttivi secondo quanto previsto dalla specifica procedura adottata "PS 4.5.3 Gestione degli incidenti, non conformità e azioni di miglioramento".

Riesame

Al termine dell'attività di monitoraggio, il sistema adottato da CERAMICA DEL CONCA per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame almeno annuale da parte del Rappresentante per la Direzione per i sistemi di gestione, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il riesame del sistema potrà essere determinato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- risultati delle verifiche interne ed esterne;
- lo stato delle azioni correttive e preventive intraprese;
- le azioni da intraprendere a seguito dei precedenti riesami effettuati;
- i cambiamenti di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali e per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
- circostanze rilevanti emerse nel corso delle "riunioni periodiche" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- statistica infortuni;
- spese sostenute e previste per interventi di sicurezza;
- grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi specifici sulla SSL e su requisiti Ambientali collegati ad adempimenti sulla Sicurezza
- prestazioni del sistema di gestione integrato (Indicatori)

- segnalazioni e valutazione delle relazioni con le Parti Interessate, ivi compresi i Reclami provenienti dalle parti interessate.

Per l'individuazione di tutti i fattori determinati il riesame del sistema si rinvia alla procedura "PS 4.6.1 Riesame della Direzione".

Gli esiti di tale attività di riesame, in un'ottica di costante miglioramento del sistema di SSLav adottato da CERAMICA DEL CONCA, potranno determinare delle variazioni a:

- politiche e pianificazione degli obiettivi di cui ai precedenti paragrafi A.4.1 e A.4.3;
- struttura organizzativa adottata da CERAMICA DEL CONCA in tema di salute e sicurezza;
- ogni altro elemento rilevante del sistema di gestione SSLav.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

A.4.5 I contratti di appalto

Nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione devono essere osservati i principi di seguito indicati e dettagliatamente specificati al paragrafo "4.4.6 Controllo operativo" del manuale di gestione e nella procedura "PS 4.4.6 Controllo operativo e risposta alle emergenze".

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza gli adempimenti previsti in capo al Datore di Lavoro, in conformità alle procedure aziendali, sono i seguenti:

- la verifica, con il supporto delle Unità Emittenti interessate, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, subappaltatrici (fino al secondo livello di subappalto) o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- la messa a disposizione degli appaltatori di informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente, qualora siano presenti interferenze, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento. Il documento può essere eventualmente aggiornato all'atto della consegna delle aree.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

A.4.6 Gestione cantieri edili

A.4.6.1 Definizioni

Cantiere Temporaneo o Mobile o Cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati nell'allegato X del Decreto Sicurezza, ovvero, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori tra l'altro, di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori, anche autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, assicurandone la coerenza con il primo.

PSC o Piano di Sicurezza e Coordinamento: il documento redatto dal Coordinatore per la Progettazione contenente l'organizzazione e valutazione dei rischi nel Cantiere.

Fascicolo dell'Opera: il fascicolo predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione, eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del Committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza.

POS o Piano Operativo di Sicurezza: il documento redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, coerentemente con il PSC del singolo Cantiere interessato.

Coordinatore per la Progettazione: il soggetto, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, di redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e di predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori

A.4.6.2 Compiti e responsabilità

Il Committente

Il Committente (e dunque, a titolo esemplificativo, il Responsabile del singolo sito di CERAMICA DEL CONCA che assuma tale ruolo in virtù dell'affidamento di appalti), tra l'altro:

- valuta, nella fase di progettazione dell'opera il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera;
- designa il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione nei Cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici;

- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori (purché l'incarico risulti comunque attribuito a persona capace e competente).

Il Responsabile dei Lavori

E' il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera o di una parte della procedura: ciò avviene in CERAMICA DEL CONCA, laddove non esiste un Responsabile unico dei lavori, attraverso le figure dei Responsabili del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto.

Il Coordinatore per la Progettazione

Tra l'altro, il Coordinatore per la Progettazione:

- redige, durante la fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- predispone il Fascicolo dell'Opera.

Il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori

Tra l'altro, il Coordinatore per l'Esecuzione:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del POS, assicurandone la coerenza con il PSC, adegua il PSC ed il Fascicolo dell'Opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in Cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- organizza tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra gli RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in Cantiere;
- segnala al Committente e al Responsabile dei Lavori l'eventuale inosservanza di disposizioni del Decreto Sicurezza in tema di rispetto delle misure generali di tutela e di prescrizioni del PSC e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei Lavoratori autonomi dal Cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- segnala al RSPP la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Committente. L'Unità *Safety* segnala, all'occorrenza, tali criticità all'Organismo di Vigilanza.

A.4.6.3 Documentazione

Al fine di contribuire all'implementazione e al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, CERAMICA DEL CONCA assicura che vengano adeguatamente conservati, sia su supporto informatico che cartaceo, e aggiornati i seguenti documenti:

- la documentazione contratti: Piano di Sicurezza e Coordinamento; Fascicolo dell'Opera; verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC; Piani Operativi di Sicurezza.

A.4.7 Contratti

Nei contratti con i Partner e con i Fornitori e con i Progettisti, i Fabbricanti e gli Installatori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.

A.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti di CERAMICA DEL CONCA eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati da CERAMICA DEL CONCA tra le funzioni preposte alla sicurezza, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) incontrare periodicamente il Delegato Sicurezza e Ambiente;
- c) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CERAMICA DEL CONCA istituisce – con il coinvolgimento della Unità *Safety* – a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Sarà cura del RSPP di riferimento informare il Delegato Sicurezza e Ambiente e le Direzioni di Stabilimento delle azioni correttive opportune. L'Unità *Safety* provvederà ad informare l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di CERAMICA DEL CONCA (ad esempio: il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente).

ALLEGATI

- Documento Valutazione Rischi
- SGI

CERAMICA DEL CONCA

**Modello
di Organizzazione e di Gestione
ex decreto legislativo
8 giugno 2001 n. 231
PARTE SPECIFICA "B"
REATI NEI RAPPORTI
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

CERAMICA DEL CONCA S.P.A.

**Modello di Organizzazione e di Gestione
ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231**

**PARTE SPECIFICA “B”
REATI NEI RAPPORTI CON
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Natura del documento: Aggiornamento

Approvazione: Consiglio d'Amministrazione

Revisione: 2

San Clemente, 30/05/2019

INDICE

B.1	LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO).....	3
B.1.1	ARTICOLO 24 D.LGS. 231/2001.....	3
B.1.2	ARTICOLO 25 D.LGS. 231/2001.....	3
B.1.3	RIFERIMENTI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	4
B.1.3.1	<i>Ente della Pubblica Amministrazione</i>	4
B.1.3.2	<i>Pubblico Ufficiale</i>	4
B.1.3.3	<i>Incaricato di pubblico servizio</i>	5
B.1.4	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DALL'ART. 24 DEL D.LGS. 231/2001.....	6
B.1.5	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DALL'ART. 25 DEL D.LGS. 231/2001.....	8
B.2	AREE A RISCHIO	10
B.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIFICA: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	11
B.4	AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE	13
B.4.1	SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO: NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO E SCHEDA DI EVIDENZA.....	13
B.4.2	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	14
B.4.2.1	<i>Principi procedurali relativi ai reati di corruzione</i>	14
B.4.2.2	<i>Principi procedurali relativi ai reati di malversazione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche</i> <i>14</i>	14
B.4.2.3	<i>Principi procedurali relativi ai reati di truffa</i>	15
B.4.3	GESTIONE DEI RAPPORTI E CONTATTI CON ORGANI E ENTI PUBBLICI.....	15
B.5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
B.6	ALLEGATI	17

B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231 del 2001 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che l'azienda intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

B.1.1 Articolo 24 D.Lgs. 231/2001

L'articolo 24 del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", così recita:

" In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e)".

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice penale:

- art. 316-bis - Malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n. 1 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

B.1.2 Articolo 25 D.Lgs. 231/2001

L'art. 25 del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione", così recita:

"In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno".

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale:

- art. 317 - Concussione;
- art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione;

- art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-bis - Circostanze aggravanti;
- art. 319-ter - Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 - Pene per il corruttore;
- art. 322 - Istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

B.1.3 Riferimenti per la definizione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Per la migliore comprensione dei rischi-reato in esame è opportuno – prima di esaminare le singole norme, cui gli artt. 24 e 25 rinviano - specificare i principali riferimenti inerenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

B.1.3.1 Ente della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (quali Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzie delle Entrate, ASL);
- Authorities (quali Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Banca d'Italia, ISVAP);
- Enti locali;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche dell'Unione europea (quali Commissione europea, Parlamento europeo, Corte di Giustizia).

B.1.3.2 Pubblico Ufficiale

L'art. 357 c.p. definisce come pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

La giurisprudenza ha elaborato i seguenti criteri di individuazione ai fini del riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale:

- 1) non occorre che il soggetto sia organicamente inquadrato nella P.A., né che sussista con l'ente pubblico un rapporto di subordinazione;
- 2) non occorre un'investitura formale, essendo sufficiente l'esercizio di fatto della pubblica funzione;
- 3) è necessario preventivamente accertare la natura pubblica dell'attività, da individuarsi nelle fattispecie in cui l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico, a prescindere dall'organizzazione giuridica dell'ente, che può essere anche quella tipica di istituti di diritto privato;
- 4) una volta accertata la natura pubblica dell'attività, è necessario aver riguardo, in concreto, al contenuto delle attività svolte dal soggetto. Esso deve consistere, in via alternativa e non cumulativa:

- a) nell'esercizio di poteri d'imperio (poteri autoritativi o di coazione, poteri di controllo, ovvero qualsiasi potere che risulti esplicazione di un potere pubblico nei confronti di un soggetto, il quale viene a trovarsi su un piano non paritetico rispetto all'autorità che tale potere esercita);
- b) nell'esercizio di poteri certificativi, comprensivi di tutte quelle attività di documentazione o attestazione a cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado;
- c) nell'esercizio di attività che formano o concorrono a formare la volontà dello Stato o di altro ente pubblico (ivi compresi atti deliberativi, atti istruttori ed in genere propedeutici o preparatori, anche privi di rilevanza esterna all'ente, attività accessorie o sussidiarie, quali, a titolo esemplificativo, funzioni consultive o di cooperazione che concorrano alla elaborazione di atti amministrativi).

B.1.3.3 Incaricato di pubblico servizio

L'art. 358 c.p. definisce come "incaricato di pubblico servizio" colui che, a qualunque titolo, presti un pubblico servizio.

Per "pubblico servizio" deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358, II comma, c.p.).

La giurisprudenza ha elaborato i seguenti criteri di individuazione ai fini del riconoscimento della qualità di incaricato di pubblico servizio:

- 1) non occorre che il soggetto sia legato all'ente da un rapporto di pubblico impiego;
- 2) è necessario preventivamente accertare la natura pubblica dell'attività, da individuarsi nelle fattispecie in cui l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico, a prescindere dall'organizzazione giuridica dell'ente, che può essere anche quella tipica di istituti di diritto privato;
- 3) una volta accertata la natura pubblica dell'attività, costituisce pubblico servizio, in concreto, qualsiasi attività che, pur essendo scevra da potestà di imperio e di certificazione documentale, ha connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto alla pubblica funzione;
- 4) sono escluse le mansioni d'ordine, attività meramente materiali, manuali;
- 5) il criterio distintivo tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio è dato dai criteri che li connotano. Gli incaricati di pubblico servizio, infatti, pur svolgendo un'attività pubblica, in quanto disciplinata da norme di diritto pubblico, mancano di quei poteri di natura deliberativa, autoritativa o certificativa propri della pubblica funzione.

Sulla base di detti criteri, sono stati qualificati quali incaricati di pubblico servizio, tra gli altri:

- soggetti privati che esercitino servizi pubblici in regime di concessione (come ad esempio i rappresentanti e, in generale, gli interlocutori presso il Concessionario);
- soggetti privati che esercitino attività di progettazione di opere pubbliche;
- soggetti, anche costituiti sotto forma di società per azioni, che svolgano un'attività funzionale ad uno specifico interesse pubblico per il cui esercizio sono stati costituiti per legge (Poste Italiane Spa, Ferrovie dello Stato Spa);
- enti fieristici.

B.1.4 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamati dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001

Si descrivono di seguito le ipotesi di reato previste dall'art. 24 del Decreto.

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato Italiano o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato".

Tenuto conto che il momento in cui è considerato consumato il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

L'elemento oggettivo consiste nel non procedere all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

L'elemento soggettivo di tale condotta consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si precisa che tale ipotesi di reato è di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

L'elemento oggettivo caratterizzante tale fattispecie di reato può consistere in una condotta commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute), mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a tre anni salvo i casi in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a € 3.999,96. In tali casi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra € 5.164 e € 25.822. In ogni caso tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi quando, nella predisposizione di documenti o dati per la Pubblica Amministrazione, si forniscano informazioni non veritiere (ad esempio utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere un vantaggio.

Rileva, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, quest'ultimo avrebbe sicuramente posto parere negativo ad eventuali richieste inoltrate.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nell'indurre taluno in errore con artifici o raggiri mentre l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà della truffa stessa e si consuma nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia seguito la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 51 a 1032. Inoltre, è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare; e/o se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea".

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti o altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

L'elemento oggettivo della condotta incriminata è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate.

Si precisa che tale reato si configura solo se l'oggetto della condotta incriminata proviene dallo Stato, da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa) o dalla Comunità Europea.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà della truffa stessa e si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite.

A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede "un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti".

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615-ter c.p. . Il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo.

L'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico; mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a 1.032. Tale pena è aumentata da uno a cinque anni di reclusione e della multa da € 309 a 1.549 nel caso in cui il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

B.1.5 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001

Si descrivono di seguito le ipotesi di reato previste dall'art. 25 del Decreto.

Art. 317 c.p. – Concussione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un Dipendente o un Agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richiama a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva o ne accetti la promessa, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto, anche se apparentemente e formalmente regolare, e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale.

Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Il reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità.

Tale fattispecie si differenzia dalla concussione, da un lato, con riferimento al soggetto attivo (oltre al pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio) e, dall'altro, con riferimento alla modalità di perseguimento del risultato (sola induzione senza che debba ricorrere la condotta di costrizione).

Il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità è anch'esso punibile, in quanto non essendo costretto, ma semplicemente indotto alla promessa o alla dazione, mantiene un margine di scelta.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

L'art. 320 c.p. prevede che le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applichino anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applichino anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

L'art. 321 c.p. estende anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319.

Art. 322 c.p.- Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato si riferisce al caso in cui sia offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per compiere un atto contrario ai suoi doveri. Il reato riguarda anche il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio solleciti una promessa o una dazione di denaro o un'altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

L'ipotesi di reato prevista dall'art. 322 c.p. si configura quando, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si realizza con la semplice promessa di denaro o altra utilità, finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) a compiere un atto del suo ufficio o un atto contrario ai suoi doveri, pur con rifiuto della promessa.

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

L'art. 322-bis prevede che la famiglia di reati in esame (cioè, i reati richiamati dall'art. 25 del Decreto sopraindicati) rileva anche quando siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o di organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

B.2 AREE A RISCHIO

L'attività principale di CERAMICA DEL CONCA consiste nel progettare, produrre e commercializzare materiali ceramici in risposta ad esigenze di arredo e idee architettoniche per la valorizzazione di spazi. Le aree produttive e di stoccaggio sono dislocate su più siti:

SITO PRODUTTIVO - Via Croce, 8 – 47832 San Clemente (RN)

SITO PRODUTTIVO - Via Magazzino, 1944 Savignano sul Panaro (MO)

CENTRO LOGISTICO - Strada statale 569 n.179/181 Solignano Nuovo di Castelvetro (MO)

La presente parte specifica si applica ad entrambi i siti produttivi ed al centro logistico (stoccaggio e movimentazione).

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

In relazione ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le aree ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione delle attività sensibili, risultano essere le seguenti:

- b.1) Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale, locale ed internazionale (Istituzioni, Stati esteri, Regioni, Provincie, etc.)
- b.2) Gestione dei rapporti con funzionari competenti (INPS, INAIL, AUSL, Direzione Provinciale del Lavoro, ARPAE, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di rapporto di lavoro
- b.3) Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. Tribunale, CCIAA, Ufficio del Registro, etc)
- b.4) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, certificati, licenze o altri provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività aziendali
- b.5) Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con Enti pubblici o Incaricati di pubblico servizio (es. AUSL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Garante per la privacy, altre Autorità di vigilanza, regolamentazione, garanzia e/o di controllo, ARPAE, ecc.), anche in sede di verifiche, ispezioni, accertamenti e procedimenti sanzionatori
- b.6) Finanza agevolata - Richiesta e ottenimento di finanziamenti, contributi, erogazioni da parte di amministrazioni pubbliche e attività di gestione per l'impiego dei finanziamenti stessi
- b.7) Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte
- b.8) Gestione delle problematiche attinenti il pre-contenzioso ed il contenzioso giudiziale ed extra giudiziale
- b.9) Finanza Dispositiva - Gestione dei flussi finanziari [*strumentale*]
- b.10) Affidamento di incarichi professionali [*strumentale*]

b.11) Selezione, assunzione e gestione del personale [strumentale]

b.12) Sponsorizzazioni, omaggi e altre erogazioni liberali [strumentale].

Le attività seguite dal termine strumentale tra parentesi sono state individuate come Attività strumentali.

Le Attività strumentali possono avere un rilievo indiretto per la commissione di reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato.

Per un'individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per la Società si rinvia alla Mappatura dei Rischi reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, allegata alla presente Parte Specifica.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal RSGI al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIFICA: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") nonché da Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari") operanti nelle aree di attività a rischio.

Obiettivo della presente Parte Specifica è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività lavorative e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di CERAMICA DEL CONCA – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, la presente Parte Specifica ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

La presente Parte prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali - di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali e i criteri di condotta disposti dal Codice Etico e alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, a osservare il divieto di:

- a) effettuare erogazioni in denaro a pubblici funzionari e/o incaricati di un pubblico servizio;

- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal regolamento regali, parte integrante del MOG;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) che non siano basate su criteri previsti dal Codice Etico e che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b) nei confronti di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio;
- d) effettuare prestazioni in favore di Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore di Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) riconoscere compensi in favore di Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in esso contenuti.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile interno per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
2. In relazione alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali concernenti il relativo procedimento;
3. Gli accordi di associazione con i Partner, nell'ambito delle aree a rischio della presente Parte Specifica, devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura - e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
4. Gli incarichi conferiti ai Consulenti, nell'ambito delle aree a rischio della presente Parte Specifica "B", devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
5. I contratti stipulati con i Fornitori, nell'ambito delle aree a rischio della presente Parte Specifica "B", devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
6. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, con eccezione delle procedure di piccola cassa;
7. Le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
8. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione

sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

9. Eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del pubblico agente), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'Organismo di Vigilanza.

B.4 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

B.4.1 Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno

Di ogni operazione a rischio occorre dare debita evidenza.

A tal fine il Presidente della società, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto nominare un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola tipologia di operazione qualora non già identificato nella procedura operativa.

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito del procedimento da espletare.
- Per ogni attività a rischio è tenuto a raccogliere e conservare tutta la documentazione relativa a ciascuna operazione all'interno di un fascicolo anche per consentire l'attività di controllo;

In particolare, per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti, il responsabile interno avrà cura di monitorare e tracciare:

- richiesta del finanziamento,
- passaggi significativi della procedura,
- esito della procedura,
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Collaboratori, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il Responsabile Interno dovrà in particolare:

- informare l'Organismo di Vigilanza della Società in merito a tali operazioni, trasmettendo allo stesso i flussi informativi previsti;
- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza della Società, tutta la documentazione relativa alle operazioni a rischio;

B.4.2 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali specifici che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo B.2) i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

B.4.2.1 Principi procedurali relativi ai reati di corruzione

In caso di rapporti con la P.A. a rischio di corruzione ex artt. 317, 318, 319, 319-ter. 319-quater e 322 c.p., il responsabile interno dovrà;

- individuare i soggetti coinvolti;
- diversificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- definire puntualmente le disposizioni concernenti:
 - principi e direttive di indirizzo in merito alla singola attività sensibile che comporta il contatto con la P.A. (ad es. presentazione della domanda, gestione dell'autorizzazione);
 - definizione di specifici sistemi di controllo (quali, ad esempio, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle conclusioni raggiunte);
 - protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti richiesti dalla P.A. (ad esempio, verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione dell'autorizzazione e/o concessione);
 - flussi informativi tra i soggetti coinvolti per garantire collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
 - processi di supervisione degli atti finali;
 - prevedere modalità di comunicazione preventiva e di successivo riporto delle risultanze atte a garantire l'archiviazione e la tracciabilità delle informazioni rilevanti.

B.4.2.2 Principi procedurali relativi ai reati di malversazione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche

In caso di rapporti con la P.A. a rischio di malversazione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex artt. 316-bis e 316-ter c.p., si deve:

- individuare i soggetti coinvolti;
- diversificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti, con particolare attenzione tra:
 - chi gestisce e coordina le attività di realizzazione del nuovo investimento o progetto;
 - chi presenta la documentazione atta a comprovare l'esistenza e l'avanzamento dei lavori;
 - chi effettua la verifica finale del progetto e la conformità con gli obiettivi dichiarati e con le previsioni di legge;
- dare evidenza delle modalità e forme di controllo sull'attività;

- prevedere processi di supervisione degli atti finali;
- prevedere modalità di comunicazione preventiva e di successivo riporto delle risultanze atte a garantire l'archiviazione e la tracciabilità delle informazioni rilevanti.

B.4.2.3 Principi procedurali relativi ai reati di truffa

In caso di rapporto con la P.A. a rischio dei reati di truffa ex artt. 640 comma 2 n.1, 640-bis e 640-ter c.p., il responsabile interno dovrà:

- dare evidenza delle modalità di verifica della documentazione presentata alla P.A. e indicare:
 - i soggetti che tecnicamente predispongono la documentazione;
 - i soggetti incaricati alla presentazione alla P.A.;
- dare evidenza delle modalità di verifica del sistema informatico aziendale e evidenziare:
 - le persone con accesso non limitato al sistema informatico;
 - i soggetti abilitati ad avere contatti con l'esterno in forma telematica ed a trasmettere dati;
 - i soggetti abilitati alla firma digitale;
- dare evidenza delle modalità di accesso e protezione dei dati informativi (es. credenziali composte da username e password);
- dare evidenza delle modalità di controllo di eventuali accessi non autorizzati ai sistemi informativi.

B.4.3 Gestione dei rapporti e contatti con Organi e Enti Pubblici

Nella gestione dei rapporti e dei contatti con Organi e Enti Pubblici, il responsabile interno dovrà prevedere:

- la separazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con l'Organo o Ente Pubblico interessato ai fini della richiesta di informazioni, di redazione e presentazione di atti e domande, di gestione delle relative fasi istruttorie;
- specifici sistemi di controllo dei rapporti tra la Società e tali Organi o Enti (ad es. mediante, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione degli incontri);
- prevedere specifiche modalità di verifica della veridicità, completezza e correttezza di documenti da produrre e della relativa presentazione;
- attuare specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte per favorire collaborazione, vigilanza e coordinamento;
- individuare uno o più soggetti deputati a rappresentare la Società nei confronti degli Organi ed Enti Pubblici, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche modalità di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'Organismo di Vigilanza che verso il superiore gerarchico dei delegati;
- definire con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle diverse fasi di svolgimento del rapporto con Organi o Enti Pubblici, ivi incluso l'obbligo di rendicontazione periodica all'Organismo di Vigilanza;
- con particolare riferimento ai casi di accertamento ispettivo presso la Società, il rispetto di quanto previsto nelle specifiche procedure;

B.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Specifica, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento delle istruzioni standardizzate (scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico) relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica;
- esaminare i flussi informativi ed eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli EspONENTI Aziendali;

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CERAMICA DEL CONCA istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Specifica.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Specifica deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

B.6 ALLEGATI

Scheda di Mappatura aree a Rischio (reati contro la P.A.)

CERAMICA DEL CONCA

Modello

di Organizzazione e di Gestione

ex decreto legislativo

8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIFICA "C"

REATI AMBIENTALI

CERAMICA DEL CONCA S.P.A.

**Modello di Organizzazione e di Gestione
ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231**

**PARTE SPECIFICA "C"
REATI AMBIENTALI**

Natura del documento: Aggiornamento

Approvazione: Consiglio d'Amministrazione

Revisione: I

San Clemente, 30/05/2019

INDICE

C.1	LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)	3
C.2	ATTIVITÀ PRODUTTIVA E COORDINAMENTO IN MATERIA AMBIENTALE	13
C.3	AREE A RISCHIO	14
C.4	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIFICA: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	15
C.5	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	16
C.6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
C.7	ALLEGATI	20

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale ed alle definizioni contenute negli artt. 5, 54, 74, 183, 218, 237-ter, 240, 268, 283, 292, 302 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Specifica "C" qui di seguito indicate:

Cod. Amb. o Codice dell'Ambiente: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

Reati Ambientali: i reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto.

C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, modificato dalla Legge n. 68/2015, recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-undecies, l'estensione delle responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali:

1. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
2. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
3. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
5. Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
8. Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
9. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
10. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
11. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257);
12. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);

13. Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
14. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260);
15. False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
16. Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279 comma 5);
17. Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
18. Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
19. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

Di seguito vengono esplicitate le fattispecie di cui all'art. 25 *undecies* previste da:

A) CODICE PENALE

A.1) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

L'art. 452-bis cod.pen. punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

A.2) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma prevede che costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- a) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- b) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- c) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

A.3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

L'art. 452-quinquies cod.pen. prevede che se i reati di cui ai punti A.1 e A.2 sono commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Inoltre se dalla commissione di tali reati deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

A.4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Il reato previsto dall'art. 452-sexies cod. pen. è commesso da chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente.

La norma prevede più fattispecie, pertanto il reato si verifica ogni qualvolta sia stata posta in essere anche solo una delle condotte individuate.

A.5) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

In merito al reato di cui al punto A.4, sono previste dall'art. 452-octies delle aggravanti: la pena è aumentata "se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".

A.6) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

L'art. 727-bis cod.pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis cod.pen., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

A.7) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

L'art. 733-*bis* cod.pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-*bis* cod.pen. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

B) NORMATIVA AMBIENTALE SPECIFICA

B.1) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

- a) scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata**

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

Inoltre è punito chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi.

b) scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

L'articolo 25-*undecies*, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

c) violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

All' art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

d) violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aereomobili di sostanze vietate

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aereomobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

B.2) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

b) gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano *"gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno"*.

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- (a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- (b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- (c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

d) deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256 sesto comma primo periodo del Cod. Amb.

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb.

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179";
- b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

B.3) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica del sito inquinato;
- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb.

a) omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che *«la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257»* (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 13 aprile 2010), n. 22006).

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb..

b) mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, *«la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art.*

242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

B.4) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

B.5) Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorchè vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993).

La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

B.6) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comun-

que gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb..

B.7) False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;

L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

B.8) Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279 comma 5)

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'auto-rizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

B.9) Fattispecie di cui alla L. n. 549/1993 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

B.10) Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

B.11) Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007 - Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) - Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato se da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

SANZIONI

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di circa Euro 1.250.000.

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25 undecies comma 7 del D. Lgs. 231/2001 solo per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice Ambiente) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

C.2 ATTIVITÀ PRODUTTIVA E COORDINAMENTO IN MATERIA AMBIENTALE

L'attività principale di CERAMICA DEL CONCA consiste nel progettare, produrre e commercializzare materiali ceramici in risposta ad esigenze di arredo e idee architettoniche per la valorizzazione di spazi. Le aree produttive e di stoccaggio sono dislocate su più siti:

- SITO PRODUTTIVO - Via Croce, 8 – 47832 San Clemente (RN)
- SITO PRODUTTIVO - Via Magazzeno, 1944 Savignano sul Panaro (MO)
- CENTRO LOGISTICO - Strada statale 569 n.179/181 Solignano Nuovo di Castelvetro (MO)

La presente parte specifica si applica ad entrambi i siti produttivi ed al centro logistico (stoccaggio e movimentazione).

Sotto il profilo ambientale, gli impatti più rilevanti delle attività sopraesposte sono stati analizzati e descritti nei rispettivi Rapporti di Analisi Ambientale Iniziale e vengono gestiti nei rispettivi Sistemi di Gestione Integrati (SGI), redatti per ciascun sito, ai quali si rimanda.

La crescente sensibilità ambientale ha indotto CERAMICA DEL CONCA a sviluppare e consolidare un approccio di grande attenzione all'ambiente e alle esigenze del territorio; sotto questo profilo, tra i principali impegni di CERAMICA DEL CONCA per l'ambiente si segnalano:

- (i) pianificazione degli investimenti di sviluppo delle attività, ascolto delle esigenze espresse dagli stakeholders e ricerca di soluzioni condivise;
- (ii) realizzazione, gestione e manutenzione degli stabilimenti e degli impianti, adozione di procedure in linea con le norme di legge e, ove possibile, con obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale;
- (iii) rapporto con i fornitori, richiesta di graduale adeguamento agli standard di rispetto dell'ambiente adottati dal Gruppo;
- (iv) in tema di inquinamento, riconoscimento della rilevanza del problema e impegno ad azioni che favoriscano la riduzione delle emissioni in atmosfera e la contaminazione del suolo;
- (v) in tema di rifiuti, impegno a contenere la produzione di rifiuti adoperandosi per una gestione orientata maggiormente al recupero dei materiali.

La *governance* ambientale è attuata attraverso un'organizzazione diffusa nelle unità operative e coordinata da una struttura organizzativa dedicata e centralizzata. Tale struttura ha la missione di coordinare le politiche in materia ambientale, di garantire la gestione dei rischi di *compliance*, monitorando il raggiungimento degli obiettivi di *performance*, di assicurare la coerenza delle iniziative ambientali, di organizzare il *reporting* ambientale garantendo il monitoraggio delle prestazioni ambientali.

In tale contesto - in coerenza con la struttura organizzativa summenzionata e con l'obiettivo di garantire l'adozione di un valido presidio per prevenire la potenziale commissione dei Reati Ambientali summenzionati - CERAMICA DEL CONCA ha deciso di dotarsi della presente Parte Specifica "C".

C.3 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio - risultano essere, le seguenti:

- 1) gestione e controllo degli scarichi idrici;
- 2) gestione dei rifiuti;
- 3) gestione delle emissioni in atmosfera;
- 4) monitoraggio delle contaminazioni del suolo e del sottosuolo
- 5) gestione delle apparecchiature contenenti gas lesivi per lo strato di ozono;
- 6) gestione e supporto legale nei procedimenti autorizzativi;
- 7) presidio dell'efficienza degli impianti;
- 8) attività di selezione, qualificazione e controllo dei fornitori-

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dal Presidente di CERAMICA DEL CONCA al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

C.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIFICA: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Specifica si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

I destinatari del modello organizzativo sono tutte le persone riportate nell'organigramma aziendale nell'edizione nel tempo vigente, legati a CERAMICA DEL CONCA da rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione in genere e/o incarichi professionali.

Sono inoltre destinatari del presente Modello Organizzativo:

- Appaltatori, fornitori e altri soggetti contrattualmente legati a CERAMICA DEL CONCA;
- Ogni altro soggetto, privato o pubblico, che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaura, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione, o che opera in nome, per conto e nell'interesse di CERAMICA DEL CONCA.

Obiettivo della presente Parte Specifica è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di CERAMICA DEL CONCA – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali.

In particolare, la presente Parte Specifica ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso mandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. Organigramma aziendale e schemi organizzativi
2. CCNL

3. Regole, procedure ed istruzioni operative adottate da CERAMICA DEL CONCA in tema di qualificazione e scelta dei Fornitori
4. Linee guida, procedure, istruzioni operative e note interne adottate da CERAMICA DEL CONCA in relazione alla gestione ambientale o che possano comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo
5. Linee guida, procedure ed istruzioni operative inerenti la Gestione dei Rifiuti
6. Eventuali altri documenti inerenti la valutazione dei rischi ambientali e/o disciplinanti le modalità per assolvere agli adempimenti per la tutela ambientale
7. Codice Etico.

Tutte le procedure e istruzioni operative adottate da CERAMICA DEL CONCA in tema di tutela ambientale sono disponibili negli archivi aziendali. A titolo esemplificativo si riporta in allegato l'albero della documentazione. Si precisa che la versione aggiornata è quella disponibile all'interno dell'archivio dedicato.

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo capitolo, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei suddetti documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati individuati nella presente Parte Specifica.

Ai Partner, Fornitori e ogni altro Soggetto Terzo Destinatario, deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di CERAMICA DEL CONCA, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Specifica prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di CERAMICA DEL CONCA nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati Ambientali.

C.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25 *undecies*, CERAMICA DEL CONCA ha deciso di dotarsi della presente Parte Specifica "C".

Nella presente Parte Specifica, i comportamenti, le azioni e procedure aziendali cui si fa riferimento si intendono sempre attuati in conformità alle norme di legge ed alle procedure del proprio sistema di gestione ambientale implementato secondo i requisiti dello standard ISO 14001:2015.

Gli standard adottati in tal senso individuano gli adempimenti essenziali affinché vengano pianificati obiettivi specifici per il perseguimento della conformità ambientale e siano intraprese azioni – migliorative e correttive – per garantire la costante conformità.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici applicabili al Gruppo e specificatamente a CERAMICA DEL CONCA, per quanto direttamente inerenti

all'attività svolta dalla medesima, volti a prevenire la commissione dei Reati Ambientali.

- In relazione agli impatti ambientali rilevanti, in generale è necessario garantire:
 - a) la predisposizione di una periodica valutazione degli impatti ambientali delle proprie attività e dei rischi connessi;
 - b) la ricerca di soluzioni per minimizzare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente delle sue attività, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge;
 - c) l'adozione di un approccio preventivo, ascoltando direttamente il punto di vista delle eventuali principali associazioni ambientaliste e le esigenze espresse dalle istituzioni del territorio dove vengono realizzate le proprie attività;
 - d) piena attenzione alle segnalazioni di impatti negativi delle proprie installazioni e successiva disponibilità per accertamenti e valutazioni e, nel caso, per la sperimentazione e l'eventuale adozione di misure di mitigazione;
 - e) la ricerca e messa a punto di sistemi di protezione coerenti con l'ambiente circostante i propri impianti;
 - f) la definizione di opportune modalità di intervento in caso di emergenza.
- In relazione alla gestione e al controllo degli scarichi idrici, è necessario garantire: l'applicazione delle attività previste nella Procedura "Gestione delle acque e depurazione" (I09PS446)
- In relazione alla gestione dei rifiuti, CERAMICA DEL CONCA:
 - a) garantisce l'applicazione delle attività previste nella Procedura "Gestione Rifiuti" (I10PS446)
 - b) si adopera per una gestione dei rifiuti orientata a garantire un maggior grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. A tal fine:
 - gestisce i rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti;
 - gestisce i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientale;
 - c) definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla Gestione delle diverse tipologie rifiuti - pericolosi e non pericolosi - al fine di operare in modo uniforme su tutto il territorio in cui opera;
 - d) provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di rifiuti sulle base delle rispettive attribuzioni;
 - e) affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali

relative alla qualificazione dei Fornitori. A tal riguardo, in particolare assicura che:

- gli operatori economici inseriti nell'albo delle imprese qualificate che svolgano attività di Gestione dei Rifiuti siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
 - in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) autorizzazione al trasporto dei rifiuti (verifica dei codici CER autorizzati al trasporto); (b) eventuale autorizzazione allo stoccaggio; (c) autorizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento
 - in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) autorizzazione del mezzo di trasporto dei rifiuti con codici CER di interesse; (c) autorizzazione dell'unità operativa competente dell'affidamento a terzi nel caso in cui il trasportatore sia un soggetto diversa dall'impresa assegnataria; (d) autorizzazione per eventuale trasporto ADR
 - in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la targa del mezzo; (c) i codici CER autorizzati;
- f) garantisce che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente i registri di carico e scarico e che gli stessi, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti). A tal fine prevede in apposite procedure e istruzioni operative:
- le istruzioni per la tenuta, la compilazione e l'archiviazione del registro di carico scarico e del formulario di identificazione;
 - i controlli sulla restituzione della IV copia del formulario di identificazione controfirmato e datato
 - i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla Gestione dei Rifiuti
 - la segnalazione da effettuare alle Direzioni competenti e all'Organismo di Vigilanza, se del caso, su eventuali anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati;
- g) in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale, compila accuratamente e regolarmente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- istituisce presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei rifiuti ed in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali tempo per tempo vigenti.

- h) si impegna a garantire che le procedure aziendali relative alla gestione dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle Direzioni aziendali competenti al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di interventi normativi in materia ambientale;
- i) vigila costantemente sulla corretta Gestione dei Rifiuti segnalando eventuali irregolarità alle Direzioni competenti (si pensi ad esempio ad una manomissione dei documenti di classificazione, sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.) al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità.
- In relazione alla gestione delle apparecchiature contenenti gas lesivi per lo strato di ozono, è necessario garantire:
 - La pianificazione e l'esecuzione di periodici controlli volti all'individuazione ed alla riparazione di eventuali perdite;
 - Il rispetto dei vincoli relativi alle tipologie dei gas per i quali è consentita o meno la ricarica.
- In relazione alla gestione e supporto legale nei procedimenti autorizzativi, è necessario garantire: l'applicazione delle attività previste nella Procedura "Identificazione delle norme e valutazione della conformità alle prescrizioni" (PS432) e relativi allegati.
- In relazione al presidio dell'efficienza degli impianti, è necessario garantire: l'applicazione delle attività previste nella Procedura "Gestione della manutenzione" (I01PS446) e relativi allegati.
- In relazione alla attività di selezione, qualificazione e controllo dei fornitori, è necessario garantire: l'applicazione delle attività previste nella Procedura "Controllo fornitori" (I03PS446) e relativi allegati.

C.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quiivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti di CERAMICA DEL CONCA eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Ambientali
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Specifica ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

CERAMICA DEL CONCA garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV ed i responsabili delle Direzioni competenti, ovvero ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Specifica ovvero violazioni sostanziali alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CERAMICA DEL CONCA istituisce a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di gestione ambientale, delle criticità nonché delle notizie di eventuali esigenze di carattere ambientale.

C.7 ALLEGATI

- Mappatura Rischi Ambientali
- SGI